



COMUNE DI ROSASCO

Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 17/04/2025

OGGETTO: TRIBUTO SUI RIFIUTI - T.A.R.I. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2025

L'anno **2025** il giorno **17** del mese di **Aprile** alle ore **17.30** nella sede municipale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione, con le presenze sotto indicate

Nominativo	Carica	Presente
RICCARDO BERZERO TACCONE	Sindaco	SI
FEDERICO COSTANZO	Consigliere	NO
ALESSANDRO MARTINOLI	Consigliere	SI
UMBERTO BARONE	Consigliere	NO
STEFANO GREPPI	Consigliere	NO
EUGENIO FUMAGALLI	Consigliere	SI
ELEONORA DELL'ORBO	Consigliere	SI
ILARIO RIVOLTA	Consigliere	NO
MARIA CARMEN TOTARO	Consigliere	SI, DA REMOTO
VINCENZO MICHELE PIZZAIA	Consigliere	SI
EMANUELE CASTELLI	Consigliere	SI, DA REMOTO

--	--	--

Presenti : 7 Assenti : 4 Assenti Giustificati : 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Angela Maria Natale.

Il Sindaco, Dott. RICCARDO BERZERO TACCONE, nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuto a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: TRIBUTO SUI RIFIUTI - T.A.R.I. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2025

Il Responsabile dell' AREA FINANZIARIA E TRIBUTI propone il seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5 quinquies, del D.L. 228/2021 sopra richiamato ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. “sganciamento TARI”);

PRESO ATTO che con l'articolo 43, comma 11, del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*. VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

DATO ATTO che, al fine dell'approvazione delle tariffe T.A.R.I. per l'anno 2025, occorre considerare i costi così come determinati nel Piano Finanziario riferiti all'annualità 2025.

VISTO

- il Piano Finanziario TARI 2022/2025, redatto secondo i criteri previsti dal comma 4.5 del MTR-2 e secondo gli schemi approvati da ARERA con determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021, già adottato da questo Comune con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2022.
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/06/2024 con cui è stato approvato l'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario della T.A.R.I. 2022/2025
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 17/04/2025 con cui è stato approvato l'aggiornamento infra-periodo del Piano Economico Finanziario della T.A.R.I. 2025 che relativamente all'anno 2025 espone un costo complessivo di € 137.724,00

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo T.A.R.I. da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2024) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2025, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Pavia sull'importo del tributo, nella misura del 5%.

VISTA la relazione relativa all'elaborazione delle tariffe T.A.R.I. anno 2025, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, da cui si rilevano i coefficienti di adattamento (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati.

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..”*;

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nella relazione allegata alla presente deliberazione.

RITENUTO ALTRESI' di dover stabilire all'interno del presente provvedimento le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2025:

- prima rata 30/06/2025 nella misura del 35% di quanto dovuto dal contribuente a titolo di TARI applicando le tariffe in vigore per l'anno 2024
- seconda rata 30/09/2025 nella misura del 35% di quanto dovuto dal contribuente a titolo di TARI applicando le tariffe in vigore per l'anno 2024
- terza rata 02/03/2026 con applicazione delle tariffe deliberate per l'anno 2025 a conguaglio di quanto già versato con i primi due acconti

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti - T.A.R.I., approvato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24/05/2023.

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate comunali

VISTE le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il T.U.E.L.

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi.

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
2. DI PRENDERE ATTO l'aggiornamento infra-periodo del Piano Economico Finanziario della T.A.R.I. 2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 17/04/2025, che per l'anno 2025 espone un costo complessivo di € 137.724,00.
3. DI APPROVARE per l'anno 2025 le tariffe della T.A.R.I. così come esposte nella relazione allegata alla presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati.
4. DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario.
5. DI DARE ATTO che alle tariffe T.A.R.I. deve essere sommato il Tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (T.E.F.A.), determinato dalla Provincia di Pavia nella misura del 5%.
6. DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per le rate T.A.R.I. relative all'anno di imposta 2025:
 - prima rata 30/06/2025 nella misura del 35% di quanto dovuto dal contribuente a titolo di TARI applicando le tariffe in vigore per l'anno 2024
 - seconda rata 30/09/2025 nella misura del 35% di quanto dovuto dal contribuente a titolo di TARI applicando le tariffe in vigore per l'anno 2024
 - terza rata 02/03/2026 con applicazione delle tariffe deliberate per l'anno 2025 a conguaglio di quanto già versato con i primi due acconti
7. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dal D.L. 201/2011.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 2**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **TRIBUTO SUI RIFIUTI - T.A.R.I. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 17/04/2025

Il Responsabile di Settore
Angela Maria Natale

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 17/04/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
Angela Maria Natale

Letto, approvato da

F.TO IL SINDACO
RICCARDO BERZERO TACCONE

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio in data odierna per rimanere in pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 28/04/2025.

Rosasco, li 28/04/2025

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE